

"CHIESA CRISTIANA EVANGELICA PENTECOSTALE FILADELFIA ETS"

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), in ossequio a quanto previsto dagli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione:

"CHIESA CRISTIANA EVANGELICA PENTECOSTALE FILADELFIA ONLUS", che verrà denominata "CHIESA CRISTIANA EVANGELICA PENTECOSTALE FILADELFIA ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.

Fino all'operatività del Registro unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel registro delle ONLUS.

ARTICOLO 2 - SEDE

La associazione ha sede in Prato(PO), via traversa fiorentina n. 10. Essa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie. Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto.

Luana P. Rocchi

[Signature]

[Signature]

ARTICOLO 3 - DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - SCOPO ED ATTIVITA'

L'associazione non ha finalità di lucro, si basa su principi religiosi cristiani, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi:

- stimolare e favorire il progresso spirituale attraverso l'osservanza dei principi biblici;
- promuovere e sostenere progetti di solidarietà in Italia e nel mondo;
- partecipare alla raccolta ed alla distribuzione dei beni di prima necessità, anche attraverso il Banco alimentare;
- offrire ai disagiati assistenza ed adoperarsi per la loro integrazione sociale;
- operare come centro sociale di primo ascolto.

L'associazione può svolgere, inoltre, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse rispetto a quelle sopra indicate, purchè secondarie e strumentali a queste ultime, secondo le indicazioni contenute del decreto

Luciana P. Rocha

[Signature]

[Signature]

ministeriale di cui all'articolo 6 del codice del Terzo settore e la cui individuazione è rimessa all'organo amministrativo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 5 - ASSOCIATI

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche ed altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Le persone fisiche devono aver ricevuto il battesimo nello Spirito Santo, avere ottima conoscenza delle scritture contenute nella Bibbia cristiana e manifestare i frutti dello Spirito.

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare la relativa richiesta all'organo amministrativo con domanda scritta che dovrà contenere:

- per le persone fisiche, l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, l'attività lavorativa svolta, nonché dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica;

Luana P. Rocha

[Signature]

- per gli enti l'indicazione della denominazione, della sede, del codice fiscale e/o della partita IVA, l'eventuale numero di iscrizione al registro delle persone giuridiche e/o quello del Registro Unico degli Enti del Terzo settore nonchè, ove vi fosse, anche quello di iscrizione al registro delle imprese, l'attività svolta, l'indicazione del legale o dei legali rappresentanti nonchè dei recapiti telefonici e dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Tutte le domande dovranno contenere l'impegno a osservare i principi contenuti nel presente statuto e nei regolamenti eventualmente approvati e di attenersi alle delibere legalmente adottate dall'organo amministrativo.

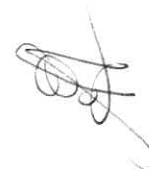
L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio ogni eventuale altro documento fosse ritenuto necessario al fine di valutare la domanda di ammissione.

L'organo amministrativo deve deliberare, secondo criteri non discriminatori, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

La delibera di ammissione deve essere comunicata a nuovo associato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

La delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata agli

Luana P. Rocchi



interessati i quali potranno, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla richiesta di ammissione si pronunzi l'assemblea nella prima riunione successiva.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili o trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali dell'assemblea e consultare i libri associativi previa richiesta scritta inviata all'organo amministrativo.

Luciana P. Rocchi

[Signature]

[Signature]

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti;
- svolgere la propria attività in favore degli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità stabilite annualmente dalla assemblea.

ARTICOLO 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- esclusione. Può essere escluso l'associato che contravvenga in modo grave agli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti interni o dalle delibere assunte dall'assemblea, quando vi siano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Quando vengono meno i requisiti di cui all'art. 5 comma 1.

L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea a voto segreto previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato, se possibile e richiesto dal medesimo;

- recesso. Gli associati possono sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'organo amministrativo ed ha

Anna P. Bocchi

[Signature]

[Signature]

effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

ARTICOLO 8 - ORGANI

1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario;
- f) l'Organo di Controllo.

Ai componenti degli organi associativi, fatta eccezione per i componenti dell'organo di controllo, se nominati, che siano in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

E' convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza dal Vice-Presidente, mediante avviso scritto da

Luana C. Rocha

ST

A

inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza al recapito risultante dal libro degli associati e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

La comunicazione può essere inviata a mezzo lettera, fax, posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati.

Ciascuno associato ha diritto ad un voto. Agli associati che siano enti del Terzo Settore sono attribuiti due voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di

Lucrezia P. Pocher
[Signature]
[Signature]

tre associati fino a quando l'associazione avrà un numero di associati inferiore a 500 e di cinque associati qualora venga superato il detto numero di associati.

E' consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto mediante mezzi elettronici, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Non è consentito il voto per corrispondenza.

I voti si esprimono per alzata di mano, fatta eccezione per le delibere di esclusione ed in caso di voto espresso mediante mezzi di telecomunicazione.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ARTICOLO 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei

Lumina P. Rocha

[Signature]

[Signature]

conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 11 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la

Luciana P. Rocher

DA

DA

presenza di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della associazione; esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea che durano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ultima circostanza la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Luciana C. Rocchi

AF

AF

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione; predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità al raggiungimento delle soglie previste dalla legge.

ARTICOLO 13 - PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa per giusta causa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente svolge la sua attività sulla base delle direttive ricevute dall'assemblea e dal Consiglio direttivo,

Luisiana P. Righi

DA

DA

riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 14 - SEGRETARIO

Il Segretario cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza. L'ufficio di segreteria è a disposizione dei soci per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 15 - TESORIERE

Il Tesoriere deve gestire le spese ordinarie e straordinarie dell'associazione, curare l'amministrazione e la tenuta della contabilità. Il Tesoriere ed il Presidente hanno facoltà di firmare tutti gli atti relativi alle movimentazioni finanziarie dell'associazione con firme separate per operazioni di ordinaria gestione e congiunte per operazioni di straordinaria gestione. Il Tesoriere prepara il rendiconto annuale dell'esercizio trascorso ed il bilancio preventivo che saranno presentati all'esame del Consiglio Direttivo per poi essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Luciana P. Rocchi



ARTICOLO 16 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017. Esso è composto da tre membri scelti tra le categorie indicate dal secondo comma dell'art. 2397 c.c., e tra di essi almeno uno dovrà essere scelto tra i revisori contabili iscritti nel relativo registro.

Si applica l'art. 2399 c.c. in relazione alle cause di ineleggibilità e decadenza.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

Luciana Di Rocca

DF

Ad

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso in cui l'organo di controllo non esercitasse il controllo contabile, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, l'associazione dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 17 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative;
- Offerte e decime;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Esso deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Luciana P. Rocca

[Signature]

[Signature]

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 19 - BILANCIO DI ESERCIZIO

L'esercizio sociale è annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente articolo 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 20 - BILANCIO SOCIALE

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti

Luciana P. Rocha

[Signature]

[Signature]

dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 21 - VOLONTARI

I volontari sono persone che, per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività a favore della comunità mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti massimi stabiliti dall'organo amministrativo e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del D. Lgs. n. 117/2017; sono in ogni caso vietati rimborsi determinati in via forfettaria.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi

Laura P. Rocca





dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 21 - PERSONALE RETRIBUITO

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

L'associazione si scioglie nei casi previsti dalla legge ovvero quando lo deliberi l'assemblea degli associati. L'assemblea che dichiara lo scioglimento o accerta il verificarsi di una causa di scioglimento nomina uno o più liquidatori scelti tra i propri associati. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto

Mano P. Rocchi

[Signature]

[Signature]

previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e, in
quanto compatibile, dal codice civile.

PRATO, 19 ottobre 2020

Luana P. Rocha

M. Cecchi

F. Accorchi

3	3872	03/11/2020	0,00	TZ620L003872000BB
			0,00	<i>codice identificativo</i>
				<i>per eventuali adempimenti successivi</i>
			0,00	

0,00

ESENTE	TOT. SOGG.: 1	TOT. NEG.: 1
--------	---------------	--------------

TZ6

REGISTRAZIONE ATTO PRIVATO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La Sottoscritto/a... A. PEARDO ANTONIO... codice fiscale... CCRMN67P28F38
nato/a a... NAPOLI... il... 28-09-1967
residente a... PISTOIA... Via... DI RAMINI 41
numero di telefono... 0574071426... cellulare... 3292559215
Indirizzo mail/PEC... A.PEARDO@DOTCOM.E.PEC.IT

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- ✓ di essere in possesso dell'originale dell'atto presentato per la registrazione;
- ✓ la conformità all'originale dell'atto presentato per la registrazione e degli eventuali allegati o dell'immagine inviata.

Si impegna a depositare l'atto in originale e gli eventuali allegati al termine del periodo emergenziale.

Chiede che la comunicazione degli estremi di registrazione da parte dell'Ufficio venga inviata all'indirizzo e-mail/PEC sopra indicato, gestito dal sottoscritto.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge n. 675/96 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data

PRATO 23/10/2020

Firma

Alecondo